



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 01 - PERSONALE E PROFESSIONI DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE E SISTEMA UNIVERSITARIO – FORMAZIONE ECM**

Assunto il 23/11/2023

Numero Registro Dipartimento 1083

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 17086 DEL 23/11/2023

Oggetto: Rinnovo convenzione tra Regione Calabria e AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali – per il supporto alla realizzazione e alla gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali - approvazione schema convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE**VISTI:**

- ~ la L.R. 13 maggio 1996, n.° 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- ~ la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 Aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
- ~ Il regolamento regionale n. 12/2022 recante “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale” approvato con DGR n. 665 del 14 dicembre 2022;
- ~ il D.P.G.R. n. 82 del 13/10/2023, di nomina del Dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente Generale ad interim del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
- ~ il D.D.G. n.9450 del 04 luglio 2023 avente ad oggetto: “DGR. N. 297 del 23 giugno 2023 - conferimento dell’incarico di direzione del Settore n. 1 “Personale e Professioni del Servizio Sanitario Regionale e Sistema Universitario – Formazione ECM” del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari all’Avv. Sabina Scordo”;

VISTI, altresì

- ~ la L.R. n.° 34/2002 e s.m.i. e ravvisata la propria competenza;
- ~ il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l’art. 16 ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua, successivamente modificata nella sua composizione dall’art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;
- ~ l’art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accreditamento per lo svolgimento di attività formative dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;
- ~ l’Accordo Stato-Regioni del 01.08.2007 concernente il “Riordino del sistema di formazione continua in medicina”;
- ~ la D.G.R. n. 612 del 21 settembre 2009 avente ad oggetto il Sistema Regionale di Formazione Continua in Sanità (Sistema Regionale ECM);
- ~ l’Accordo Stato-Regioni del 05.11.2009 con cui sono stati definiti i principi regolanti “il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi professionisti”;
- ~ l’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 riguardante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;
- ~ il D.M. del 26 marzo 2013 sul “Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi”;

~ l'Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 con cui è stato approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che costituisce parte integrante dello stesso;

~ il D.D.G n.14007 del 18 dicembre 2020 avente ad oggetto Recepimento dell'Accordo Stato Regione 02/02/2017, del "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM" e definizione procedura per l'accreditamento standard dei provider ECM della Regione Calabria.

VISTI, altresì:

~ il DCA n. 61 del 21/02/2023 avente ad oggetto "Ricostituzione e nomina dei componenti della Commissione Regionale per la formazione continua-ECM ex art. 20 L.R. n. 11/2004";

~ il DDG n.5465 del 19/04/2023 avente ad oggetto: "DCA n.61 del 21/02/2023 Nomina dei Componenti della Commissione Regionale per la Formazione Continua";

TENUTO CONTO che con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, all'art. 42, comma 1, è stato convenuto quanto segue: "Ai fini di una maggiore armonizzazione con il sistema di accreditamento nazionale dei provider e nel rispetto del principio dell'economicità della gestione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con l'AGENAS accordi per lo svolgimento delle attività operative, procedurali ed informatiche di accreditamento dei provider nelle aree di propria competenza";

CONSIDERATO l'obiettivo della Regione Calabria di promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un'organizzazione in grado di creare, acquisire, trasferire le conoscenze, di trasformare le conoscenze in competenze, nonché di rispondere alle esigenze di tutti gli attori che ruotano intorno al Sistema Sanitario Regionale;

PRESO ATTO che la Regione ha come ulteriore obiettivo la definizione delle esigenze formative delle diverse figure professionali;

CONSIDERATO che la Regione Calabria, al fine di raggiungere il sopra citato obiettivo, ha istituito con D.G.R. n.612 del 21 settembre 2009 il Sistema Regionale di Formazione Continua in Sanità (Sistema Regionale ECM);

CONSIDERATO che, nell'ambito delle azioni poste in essere dalla Regione al fine di implementare il Sistema della formazione continua ECM, è stata stipulata tra l'AGENAS e Regione Calabria la Convenzione rep. n. 8001 del 01/10/2020 per l'affidamento all'Agenzia di compiti operativi, procedurali ed informatici per la realizzazione e la gestione amministrativa del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, Convenzione che scadrà il 25 novembre c.a.;

TENUTO CONTO che l'art. 3, comma 5, della suddetta convenzione prevede che *"le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse il presente atto ed i risultati con la stessa raggiunti"*;

DATO ATTO della nota prot. n. 410517 del 21/09/2023, in atti, con la quale, alla luce dei proficui risultati raggiunti sotto la vigenza della Convenzione, la Regione Calabria ha chiesto ad Agenas il rinnovo della stessa;

PRESO ATTO della comunicazione Agenas prot. n.9695 del 25.09.2023, in atti, con la quale l'Agenas ha manifestato la propria disponibilità al rinnovo della Convenzione per l'affidamento all'Agenzia di compiti operativi, procedurali ed informatici per la realizzazione e la gestione amministrativa del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, trasmettendo lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra le parti;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria atteso che, come previsto dalla Convenzione, i provider sono tenuti a versare ad Agenas e alla Regione Calabria rispettivamente il 60% e il 40% del contributo, attraverso due distinti pagamenti, sulla base dei criteri contributivi previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013;

DATO ATTO, altresì, che il responsabile di procedimento è individuato nel dirigente del settore, ai sensi dell'art. 4, comma 4, L.R. n. 19/2001, atteso che il Settore n. 1 è totalmente privo di funzionari di categoria D;

ATTESTATA, dal Dirigente di Settore, sulla base dell'istruttoria effettuata la regolarità amministrativa, nonché la correttezza e la legittimità del presente provvedimento,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra la Regione Calabria e l'AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari Regionali – avente ad oggetto l'affidamento alla predetta Agenzia di attività tecnico-operative, procedurali ed informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la durata della convenzione è di anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, ai sensi dell'art. 3 della citata Convenzione;

DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Calabria atteso che, come previsto dalla Convenzione, i provider sono tenuti a versare ad Agenas e alla Regione Calabria rispettivamente il 60% e il 40% del contributo, attraverso due distinti pagamenti, sulla base dei criteri contributivi previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Settore proponente all'AGENAS per la sottoscrizione della Convenzione;

DI DISPORRE a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Sabina Scordo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SABINA SCORDO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Tommaso Calabro'
(con firma digitale)



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Regione Calabria

CONVENZIONE

TRA

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, C.F. 97113690586, (di seguito “AGENAS” o anche “Agenzia”), con sede in via Puglie, 23 – 00187 Roma, nella persona del Presidente Prof. Enrico Coscioni domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia medesima ed avente i poteri per il presente atto ai sensi dell’art. 7 dello statuto.

E

La Regione Calabria (C.F.80002770792), di seguito denominata Regione, nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari, Dott. Tommaso Calabrò, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima sita in viale Europa-Cittadella regionale 88100 Catanzaro ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto;

DI SEGUITO INDICATE COME “LE PARTI”, LE QUALI SI IMPEGNANO, CON IL PRESENTE ATTO, A PORRE IN ESSERE UNA COLLABORAZIONE AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE ALL’AGENAS DI ATTIVITÀ OPERATIVE, PROCEDURALI E INFORMATICHE FINALIZZATE AL SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECM REGIONALI

PREMESSE

VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 che, nell’istituire l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, ha attribuito alla stessa specifiche funzioni “...di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni recante “Completamento del riordino dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.” (GU n. 96 del 27-4-1998);

VISTO l'articolo 2, comma 357 e segg., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" che ridenomina l'Agenzia in "*Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali*" e che ha disposto che il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto trasferisce alla medesima la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.106, recante "*Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*" che ha disposto, agli articoli 17, 18 e 19 il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO il Decreto del Ministro della salute con cui in data 10 agosto 2021 è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia in data 23 giugno 2021, della cui adozione è stata data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2021, n. 201;

VISTO il Decreto del Ministro della salute con il quale, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2021, è stato approvato il Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, della cui adozione è stata data notizia con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2021, n. 289;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 3, lett. n) dello Statuto dell'Agenzia dispone che la stessa ha tra le principali attività la "*gestione amministrativa del programma di formazione continua in medicina (ECM) e supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 novembre 2020, con il n. 2700, con il quale il Prof. Enrico Coscioni è stato nominato Presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

VISTO l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 (Rep. Atti n. 14/CSR) nel quale sono stati definiti i principi regolanti "*La formazione continua nel settore salute*";

CONSIDERATO che, con l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, all'art. 42, comma 1, è stato convenuto quanto segue: "*Ai fini di una maggiore armonizzazione con il sistema di accreditamento nazionale dei provider e nel rispetto del principio dell'economicità della gestione, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*

possono stipulare con l'Age.na.s. accordi per lo svolgimento delle attività operative, procedurali ed informatiche di accreditamento dei provider nelle aree di propria competenza" e al comma 3, è previsto che "Gli accordi di cui ai precedenti commi sono a titolo oneroso";

CONSIDERATO altresì che, con il richiamato Accordo del 2 febbraio 2017, all'art. 43 comma 3, è stato parimenti convenuto quanto segue: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono con i propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali e provinciali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le attività di propria competenza";

VISTA la "Determinazione 10 gennaio 2023, n. G00108 "Programma ECM Regionale. Nuove indicazioni su modalità e termini del contributo alle spese dei Provider" con la quale è stato stabilito il contributo alle spese con riferimento alle procedure di accreditamento ed allo svolgimento delle attività di formazione continua nazionali.

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 26 marzo 2013 "Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accredimento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi";

CONSIDERATO che l'obiettivo della Regione è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario e di realizzare un'organizzazione capace di creare, acquisire e trasferire conoscenze, trasformare queste ultime in competenze nelle attività e nelle procedure idonee a migliorare la qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza del proprio sistema sanitario;

PRESO ATTO che la Regione ha come ulteriore obiettivo la definizione delle esigenze formative delle diverse figure professionali;

CONSIDERATO che la Commissione ECM della Regione Calabria, ricostituita con DCA n. 61 del 21/02/2023, recante "Nomina dei Componenti della Commissione Regionale per la Formazione Continua" e successivo DDG n.5465 del 19/04/2023 ha l'obiettivo di assicurare il supporto tecnico-scientifico;

CONSIDERATO che per le richieste di accreditamento sul sistema regionale ECM e per le attività connesse i provider utilizzano la piattaforma informatica dedicata;

VISTA la Convenzione fra Regione Calabria e AGENAS prot Agenas n. 6887 del 25.11.2020, avente ad oggetto l'affidamento da parte della Regione all'Agenzia di compiti operativi, procedurali e informatici finalizzati al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, ed in particolare l'art. 3 comma 5 in base al quale "Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la

presente Convenzione, richiamando nelle premesse il presente atto ed i risultati con la stessa raggiunti”;

CONSIDERATA l’implementazione dell’applicativo informatico ECM – Regione Calabria e la realizzazione di un sistema coordinato dei procedimenti amministrativi di accreditamento dei provider, sulla base della Convenzione fra Regione Calabria e AGENAS prot Agenas n. 6887 del 25.11.2020;

VISTA la nota prot. n. 410517 del 21/09/2023 ed acquisita agli atti di Agenas con prot. n° 2023/9613 del 21/09/2023 con la quale, ai sensi dei proficui risultati raggiunti sotto la vigenza della precedente Convenzione, è stato chiesto il rinnovo della convenzione stessa;

CONSIDERATO che la Regione punta ad elevare il livello della qualità della formazione, con l'intento di favorire una costante crescita culturale di ogni risorsa impegnata nel sistema salute, dando piena attuazione al programma ECM;

TENUTO CONTO dello schema generale di convenzione con le Regioni o altri enti per supporto alle attività in materia di ECM, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’AGENAS nella seduta del 30.11.2022, in base al quale è stata redatta la presente convenzione;

ATTESO che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale in vigore, dal richiamato Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 e dalle determinazioni adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e l’allegato del documento costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

(Oggetto)

La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento da parte della Regione all’Agenzia di attività tecnico-operative, procedurali e informatiche finalizzate al supporto per la realizzazione e la gestione del programma di accreditamento dei provider ECM regionali, in continuità con la Convenzione di cui nota prot. Agenas n. 6887 del 25.11.2020. In particolare, le attività oggetto della presente Convenzione sono quelle dettagliate nel successivo articolo 4, nel Piano Operativo, nonché negli eventuali accordi integrativi previsti dall’articolo 11 della presente Convenzione.

Articolo 3

(Durata, proroga e rinnovo)

1. La presente Convenzione si intende perfezionata con la trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. La durata è pari a trentasei (36) mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della stipula della presente Convenzione.
3. Entro detto termine di efficacia, le Parti dovranno garantire le attività previste dal successivo articolo 4 e nel Piano Operativo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
4. La presente Convenzione può essere prorogata per un periodo non superiore a dodici (12) mesi, con formale e motivata richiesta, da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del termine fissato. La richiesta di proroga deve contenere l'indicazione delle specifiche ragioni alla base della stessa e deve essere espressamente concordata mediante lo scambio di note formali tra le parti. Nel caso di proroga concordata, i rapporti tra le parti continuano a essere regolati dalla presente Convenzione, anche per ciò che riguarda il corrispettivo previsto dal successivo art. 9.
5. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze, rinnovare la presente Convenzione, richiamando nelle premesse la Convenzione ed i risultati con la stessa raggiunti.

Articolo 4

(Attività)

1. Le attività, svolte in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 2, hanno ad oggetto l'attuazione di un sistema amministrativo e informatico finalizzato alla gestione dell'accreditamento dei provider ECM regionali, dei loro eventi formativi e di tutte le attività connesse.
2. Nello specifico, l'AGENAS si impegna ad effettuare l'attività istruttoria preliminare all'adozione dei provvedimenti di accreditamento provvisorio, standard o rinnovo standard. Tale attività istruttoria verrà espletata anche in presenza di variazione dei requisiti da parte dei provider. Tali adempimenti non comprendono la valutazione dei requisiti tecnico scientifici necessari ai fini dell'accreditamento, per i quali si rinvia al successivo comma 3.
3. La valutazione degli aspetti scientifici sarà demandata alla Regione. Sul punto, la stessa si impegna ad individuare specifici organismi, "Referee di Commissione", cui saranno demandate le valutazioni scientifiche relative ai procedimenti amministrativi di accreditamento e di variazione e agli eventi formativi.

4. Il sistema informatico per la gestione dell'accREDITamento dei provider ECM regionali è un'applicazione web, pubblicata su dominio gestito da Agenas grazie alla quale sarà possibile gestire tutte le procedure necessarie per ottenere l'accREDITamento come provider ECM, per richiedere la registrazione di un evento ECM, per gestire gli eventi già inseriti, per registrare i pagamenti e per inserire i rapporti sulla partecipazione.
5. L'AGENAS e la Regione si impegnano a definire, aggiornare e adeguare l'applicazione web alla luce della procedura regionale di accREDITamento dei provider. A tal fine Agenas può personalizzare il sistema informatico sulla base delle esigenze rappresentate dalla Regione ed in coerenza alle modifiche apportate dalla stessa alle procedure finalizzate all'accREDITamento, adattando l'uno e le altre alle specifiche esigenze della Regione, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e dalle decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua.
6. Le attività oggetto della presente Convenzione sono specificamente dettagliate nel Piano operativo, allegato sub 1 alla presente Convenzione, al quale si rinvia per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo.

Articolo 5

(Modalità di realizzazione)

1. Le Parti sono direttamente responsabili, ognuna per quanto di propria competenza, della esatta realizzazione delle attività, in conformità con quanto previsto dal presente accordo.
2. Le Parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione e del Piano Operativo, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nel richiamato Piano, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità e ai termini di esecuzione delle prestazioni.
3. Le Parti si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale, nonché a darsi reciproca ed immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sulla corretta esecuzione della Convenzione.
4. La Regione si impegna a collaborare con l'AGENAS mettendo a disposizione ogni documentazione ed informazione necessaria, nonché i beni strumentali e logistici, preventivamente concordati, ritenuti idonei alla migliore esecuzione del presente accordo.
5. La Regione, nello svolgimento delle attività della presente Convenzione, si avvale di professionisti in possesso di adeguate capacità e competenze, al fine di consentire l'implementazione e l'attuazione di proposte, procedure e modelli organizzativi individuati ed indicati dall'AGENAS.

Articolo 6

(Referenti per le attività)

1. La Regione Calabria individuerà successivamente con atto formale che sarà comunicato all'AGENAS il proprio referente per l'attuazione della presente Convenzione ed il referente amministrativo regionale.

L'AGENAS individua il Direttore UOC Formazione ECM che si occupa di supporto al programma nazionale ECM quale referente per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, che opera con la collaborazione del Direttore della UOC Sistemi informativi, patrimonio, gestione della logistica e provveditorato, portale della trasparenza Agenas.

Articolo 7

(Comitato Paritetico di Valutazione)

1. Per la valutazione, la verifica e il riscontro delle attività che devono essere svolte sulla base della presente Convenzione può essere istituito un Comitato Paritetico di Valutazione, mediante lo scambio di note formali tra le parti.
2. Il Comitato Paritetico di Valutazione è composto da cinque componenti, così nominati:
 - a. Il Direttore UOC Formazione ECM che si occupa del settore supporto al programma nazionale ECM o un suo delegato;
 - b. Il referente regionale per l'attuazione della presente Convenzione previsto dal primo comma del precedente articolo e un referente amministrativo regionale da comunicare con successiva nota formale, o un loro delegato;
 - c. il Direttore della UOC Sistemi informativi, patrimonio, gestione della logistica e provveditorato, portale della trasparenza Agenas o un suo delegato;
 - d. un componente da designare di comune accordo da entrambe le Parti con successivo scambio di note formali tra le stesse;
3. Il Comitato Paritetico di Valutazione si riunisce su iniziativa di una delle parti ed in ogni altro caso qualora sia necessario a fronte di motivate esigenze. Il comitato decide a maggioranza dei componenti;
4. Il Comitato ha sede presso l'AGENAS.

Articolo 8

(Esecuzione e realizzazione delle attività di ricerca/programmi/progetti e accordi di collaborazione)

1. L'Agenzia, per l'esecuzione e la realizzazione delle specifiche attività ad essa affidate con la presente Convenzione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente e dall'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 9 del Regolamento AGENAS, può avvalersi, oltre che del personale interno, di collaboratori, nonché di esperti esterni, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza, individuati a seguito di procedura selettiva.
2. Nelle ipotesi sopra previste, l'AGENAS si farà carico di valutare e selezionare i collaboratori e gli esperti esterni nel rispetto delle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 9 del proprio

Regolamento di amministrazione e del personale, nonché del “*Regolamento per il funzionamento, la tenuta e l’aggiornamento del nuovo albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori di AGENAS e per la disciplina delle procedure di conferimento degli incarichi*”, e delle norme vigenti in materia, al fine di garantire la massima trasparenza ed efficienza nella esecuzione delle attività di cui al presente articolo.

3. Le Parti si impegnano ad utilizzare, ogniqualvolta ciò sia possibile ai fini degli obiettivi del presente accordo, strumenti telematici di lavoro.

Articolo 9

(Corrispettivo)

1. Il corrispettivo spettante ad AGENAS per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4 è costituito dal 60% dei contributi alle spese versati dai provider regionali di cui al seguente art. 10 della presente Convenzione.
2. Il corrispettivo di cui al comma 1 non comprende eventuali oneri derivanti da attività aggiuntive e/o da rimborsi spese che l’AGENAS potrebbe essere chiamata a sostenere in virtù delle attività di cui all’articolo 4 della presente Convenzione.
3. La quantificazione di eventuali ed ulteriori oneri sostenuti da AGENAS, derivanti dall’attuazione della presente Convenzione, sarà oggetto di atto separato da approvare con successivo scambio di note formali tra le Parti.

Articolo 10

(Contributi alle spese)

1. La Regione determina con proprio atto il contributo annuale alle spese ed i contributi per gli eventi formativi a carico dei soggetti che si accreditano presso il Sistema di formazione continua regionale. Nella determinazione del contributo vengono stabiliti entità, modalità e termini dello stesso, garantendo, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, che l’entità del medesimo sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle parti per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema.
2. I suddetti contributi, salvo diverso accordo tra le parti, sono versati dal provider attraverso due distinti versamenti nella misura del 60% in favore dell’AGENAS e del 40% in favore della Regione.
3. La Regione si assume la responsabilità di comunicare ai provider regionali – con ogni strumento ritenuto efficace e idoneo per le finalità che qui si intendono perseguire – le modalità di versamento dei contributi alle spese di cui al comma 2 del presente articolo, affinché i provider siano nelle condizioni di effettuare correttamente e tempestivamente i versamenti. In

ogni caso, è fatto obbligo alla Regione adoperarsi affinché i rispettivi provider regionali effettuino i due versamenti. Qualora il provider non effettuasse il pagamento o effettuasse lo stesso in maniera errata determinando l'impossibilità di risalire agli estremi identificativi dei versamenti effettuati dai provider ed al loro collegamento con la regione di appartenenza, l'AGENAS è sollevata da qualsivoglia responsabilità per l'impossibilità di procedere all'imputazione delle somme. In tal caso, è onere della Regione procedere all'accertamento delle suddette somme e trasferire ad AGENAS le somme spettanti.

Le Parti concordemente stabiliscono che, alla luce del fatto che le attività di supporto da parte di AGENAS sono proseguite senza soluzione di continuità, i contributi alle spese da parte dei provider regionali dalla data del 31.12.2022, data di scadenza della precedente Convenzione, fino alla data di perfezionamento della presente convenzione sono disciplinati secondo quanto previsto dalla Convenzione nota prot Agenas n. 6887 del 25.11.2020.

Articolo 11

(Integrazioni)

1. Le Parti convengono che, ove se ne ravvisi l'opportunità, potranno essere stipulati accordi integrativi alla presente Convenzione. Ai fini della validità di tali accordi è richiesta la forma scritta.
2. Gli accordi integrativi non possono prevedere disposizioni in contrasto con la presente Convenzione e devono essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano Operativo allegato al presente accordo.

Articolo 12

(Modifiche)

1. Le Parti convengono che, in caso di intervenute oggettive necessità, potranno essere apportate delle modifiche alla presente Convenzione e/o ai relativi allegati, previa verifica della fattibilità tecnico-economica. Le modifiche dovranno, altresì, essere coerenti rispetto all'impianto complessivo previsto dal Piano operativo allegato al presente accordo, la cui durata deve comunque essere ricompresa entro l'arco temporale di efficacia della presente Convenzione, salvo quanto previsto all'art. 3.
2. Le variazioni dovranno essere sottoposte all'analisi del Comitato Paritetico di Valutazione tramite nota motivata e approvate dal Comitato stesso.

Articolo 13

(Risoluzione e recesso)

1. Le Parti possono chiedere, con nota formale, la risoluzione del presente accordo nel caso di inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità, salvo in ogni caso richiedere il risarcimento del danno.

2. Le Parti possono recedere dal presente accordo, con nota formale da inviare almeno trenta (30) giorni prima, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate dall'altra parte.
3. La risoluzione o il recesso di cui ai precedenti punti, non comportano alcuna penale a carico delle Parti.
4. In caso di risoluzione anticipata o recesso, il contributo previsto viene proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del rapporto, delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti, così come relazionati e rendicontati dall'AGENAS.

Articolo 14

(Riservatezza, titolarità dei dati)

1. Ai fini della protezione dei dati personali, trova applicazione la normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
2. L'AGENAS e la Regione hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della stessa. I dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
3. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. A tal fine, le parti provvedono a far sottoscrivere ai predetti soggetti un modulo per la riservatezza e la dichiarazione sul conflitto di interessi.
4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
5. Il trattamento di dati personali ad opera delle parti per il perseguimento delle finalità della presente convenzione è effettuato ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Tutti i dati personali comunicati delle Parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Atto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o

all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Atto. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'Agenzia all'indirizzo www.agenas.gov.it e sul sito web della Regione all'indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

7. Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Regione Calabria è Titolare del trattamento rispetto ai dati personali di terzi che l'Agenzia tratterà per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione. Pertanto, Regione Calabria attribuisce ad AGENAS il ruolo di Responsabile come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. Detta nomina sarà quindi perfezionata tramite specifico atto che si allega alla presente convenzione e che unitamente a questa viene sottoscritto tra le parti, formandone documento integrante ed essenziale.
8. Regione Calabria, in virtù della propria titolarità, dovrà predisporre idonea informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, che sarà fornita al Responsabile del trattamento al fine di renderla accessibile agli interessati nel caso in cui i relativi dati personali dovessero essere raccolti da AGENAS nell'adempimento della presente convenzione. Le modalità di pubblicazione e di condivisione della predetta informativa saranno concordate tra le Parti, ferma restando l'esclusiva responsabilità del Titolare circa l'assolvimento dei propri obblighi informativi.
9. La Regione dà atto che il software realizzato dell'AGENAS nell'ambito della presente Convenzione è di proprietà della medesima Agenzia e tutelato dalla normativa sulla protezione delle opere di ingegno.
10. I dati personali e i dati relativi alle attività di accreditamento dei provider, di accreditamento eventi e relativi alla partecipazione agli eventi formativi sono di proprietà della Regione.

Articolo 15

(Comitato di composizione)

1. Per ogni eventuale difficoltà interpretativa, applicativa o esecutiva della presente Convenzione è istituito, su iniziativa di una delle parti, un comitato di composizione composto da tre membri, di cui uno designato dall'AGENAS, uno dalla Regione e il terzo, con funzioni di presidente, designato da entrambi.
2. I nominativi sono individuati con atti successivi dai predetti soggetti.

Articolo 16

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Articolo 17

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per l'AGENAS calabria@pec.agenas.it;
 - per la Regione personale.salute@pec.regione.calabria.it

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola e che in considerazione di ciò non trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 1341 e 1342 c.c.
2. Il presente atto dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte utilizzatrice.

Per la Regione
Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela
della Salute e Servizi e Socio Sanitari

Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali
Il Presidente

Data

Data

*Firma apposta anche digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

ALLEGATO 1

Piano Operativo

Le attività nell'ambito della Convenzione, di cui il Piano Operativo costituisce parte integrante, si riferiscono all'attuazione dei programmi informatici, gestionali e amministrativi necessari alla realizzazione del sistema di formazione continua della Regione Calabria.

Tali attività saranno effettuate avvalendosi delle esperienze tecniche e gestionali già utilizzate per il programma Nazionale.

Ciò premesso, le attività da svolgere per la gestione del sistema di accreditamento dei provider (provvisorio – standard – rinnovo standard) si possono schematizzare come segue:

1. studio e condivisione dei requisiti;
2. creazione del sistema ECM regionale/mantenimento del sistema ECM regionale disponibile per la Regione Calabria (parte pubblica e area riservata);
1. adeguamento del processo di valutazione e accreditamento al processo della Regione (previa valutazione di fattibilità tecnica);
3. creazione/gestione del sistema di Help desk mediante l'indirizzo e-mail dedicato ecmregioni@agenas.it;
4. creazione/gestione della funzione comunicazioni del portale ECM;
5. gestione delle comunicazioni tra l'AGENAS e la Regione. Sul punto, il canale dedicato è l'indirizzo PEC e l'indirizzo e-mail.....
6. monitoraggio e analisi dei dati;
7. adeguamento della piattaforma ECM regionale sulla base delle decisioni adottate dalla CNFC, dall'Ente accreditante regionale e delle eventuali novità legislative;
8. La Regione si impegna a trasmettere a questa Agenzia ogni atto necessario garantire l'operatività del sistema di accreditamento dei provider ECM;
9. Quanto alla gestione dei procedimenti amministrativi, fermo restando quanto definito dall'art. 4, l'Age.na.s e la Regione Calabria si impegnano a definire uno specifico piano di riparto delle competenze in tema di predisposizione delle bozze e invio dei provvedimenti;

L'iter di accreditamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni) ha una durata di novanta giorni, ferma restando la possibilità di sospensione e di interruzione prevista dalla citata normativa.